



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO D'ANGELO

Seduta del 07/02/2019

FATTO

Il ricorrente, titolare di un finanziamento concesso dall'intermediario resistente il 19/09/2016, riferisce che, in seguito ad una verifica della propria affidabilità creditizia, si avvedeva di alcune segnalazioni negative nei SIC, effettuate a causa dei ritardi nel pagamento di 4 rate riferibili al suddetto finanziamento, nel periodo compreso tra dicembre 2016 e marzo 2017.

Asserisce che il proprio conto corrente risultava provvisto di fondi al momento delle contestate segnalazioni, per cui non vi era alcun impedimento all'addebito delle rate del finanziamento in questione.

Si duole inoltre del mancato invio del preavviso di segnalazione previsto dal codice deontologico e di essere stato informato circa la propria condizione di insolvenza unicamente "a mezzo di comunicazioni telefoniche", a seguito delle quali provvedeva ad estinguere totalmente il debito e a regolarizzare la propria posizione.

A supporto delle proprie argomentazioni, richiama i principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 14685 del 13/06/2017 che, in tema di preavviso di segnalazione dei dati nei SIC privati, ha statuito che "la dichiarazione di preventivo avvertimento ha natura recettizia" ed "è sottoposta alle prescrizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c."

Chiede dunque che l'Arbitro dichiari l'illegittimità delle segnalazioni contestate.

Costitutosi, l'intermediario precisa innanzitutto che il ricorrente stipulava, in data 19/09/2016, un contratto di finanziamento dell'importo complessivo di € 909,00.

Evidenzia poi che, come si evince dall'estratto conto relativo al rapporto, il ricorrente non ha rispettato le scadenze previste dal contratto, circostanza che ha reso necessario



procedere all'attività volta al recupero del credito attraverso l'invio di numerose lettere di sollecito.

Stante il perpetrarsi dello stato di morosità del ricorrente, risultano pertanto pienamente legittime le segnalazioni successivamente effettuate nelle banche dati, che venivano prontamente comunicate al cliente attraverso lettera di preavviso inviata tramite il servizio "Formula Certa", modalità che è stata più volte ritenuta idonea dall'Arbitro a dimostrare l'avvenuta consegna al destinatario.

Fa infine presente di aver comunque provveduto, in un'ottica conciliativa a favore del cliente, alla rettifica dei dati inseriti nei sistemi di informazione creditizia.

Il ricorrente chiede all'Arbitro di "*dichiarare l'illegittimità*" della segnalazione nel SIC; con vittoria di spese e competenze di lite.

L'intermediario chiede al Collegio di riconoscere la legittimità del comportamento tenuto in merito alle segnalazioni contestate e, per l'effetto, di "*respingere la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal ricorrente*".

DIRITTO

Preliminarmente si rappresenta che l'oggetto della controversia riguarda la segnalazione in un SIC privato (CRIF), di cui però non è richiesta la cancellazione.

In particolare, il ricorrente chiede che l'Arbitro accerti l'illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario, che avrebbe iscritto il nominativo del cliente nella banca dati in assenza dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla normativa di settore.

L'intermediario afferma di aver provveduto alla rettifica/aggiornamento dei dati inseriti nel sistema di informazione creditizia (senza tuttavia produrre alcuna evidenza in tal senso), circostanza che veniva comunicata al ricorrente già in sede di riscontro al reclamo.

Ciò posto, va poi richiamata la consolidata giurisprudenza dell'Arbitro secondo cui la legittimità della segnalazione in un SIC privato sussiste al ricorrere di due presupposti: da un lato, la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati; dall'altro, il rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il cliente della sua prossima iscrizione.

Rispetto ai presupposti di legittimità della segnalazione si osserva sotto il profilo sostanziale, che l'intermediario ha prodotto copia dell'estratto conto aggiornato al 17 settembre 2018 (cfr. allegati alle controdeduzioni), da cui risulta l'irregolarità nei pagamenti a partire da novembre 2016 e diversi avvisi di impagato (che contengono, tra l'altro, un avvertimento circa la possibile segnalazione nei SIC), con allegati i bollettini postali per effettuare il dovuto pagamento.

Dal punto di vista formale, l'intermediario ha allegato il preavviso di segnalazione, datato 11/01/2017. Secondo quanto asserito da quest'ultimo, tutte le comunicazioni aventi ad oggetto lo status della posizione sarebbero state inviate tramite il servizio "Formula Certa" di Nexive, modalità di spedizione già considerata valida dall'Arbitro ai fini della prova della ricezione del preavviso di imminente segnalazione da parte del destinatario (ex multis, di recente, Collegio di Bari, decisione n. 3318/18 e Collegio di Roma, decisione n. 3037/18). Tuttavia, dalla documentazione acclusa in atti non è dato riscontrare evidenza probatoria della suddetta modalità di spedizione.

Ne consegue, alla luce delle richiamate evidenze, che sussista l'illegittimità formale della segnalazione in CRIF non avendo l'intermediario prodotto documentazione utile a provare l'inoltro del preavviso al ricorrente.

Infine, quanto alle spese di assistenza professionale, le medesime – in assenza di specifica prova del quantum – vengono equitativamente determinate in € 200,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta l'illegittimità della segnalazione contestata. Dispone altresì che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo di € 200,00 a titolo di rimborso delle spese di assistenza professionale.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS